

**Allegato parte integrante
ALLEGATO A)**

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE PROVINCIALI A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

**TITOLI DI ACCESSO
(sezione D - modulo domanda)**

**TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA II^ FASCIA
(sezione D1 – modulo domanda)**

1. Per l'abilitazione ottenuta attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità (esclusi i Concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 82/2012, D.G.P. n. 269/2016, DD.GG.GG. 105-106-107/2016); per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dei corsi COBASLID e BIFORDOC o a seguito della frequenza dei percorsi di cui al D.M. 137/2007, o di cui agli articoli 3 e 15 commi 1, 1bis del D.M. 249/2010, o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, ivi compresi il diploma di maturità magistrale, e titoli sperimentali equiparati, o per il diploma di Didattica della musica conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998 o per la laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l'accesso alle graduatorie della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di:

punti 12

Nel predetto limite di 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:

- per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59: *punti 4*
- per il punteggio da 60 a 65 *punti 5*
- per il punteggio da 66 a 70 *punti 6*
- per il punteggio da 71 a 75 *punti 7*
- per il punteggio da 76 a 80 *punti 8*
- per il punteggio da 81 a 85 *punti 9*
- per il punteggio da 86 a 90 *punti 10*
- per il punteggio da 91 a 95 *punti 11*
- per il punteggio da 96 a 100 *punti 12*

- 2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto D1.1:

- a) si valuta il superamento del solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o titolo con valore abilitante utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria;
- b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100, sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola secondaria, antecedente ai concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli espresso in centesimi ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso in ottantesimi; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola primaria, antecedente ai concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo espresso in centesimi relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

3. Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto D1.1.

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti:

punti 8

4. In aggiunta al punteggio di cui al D1.1:

a) per l'abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID), a seguito di un corso di durata biennale, ivi compresi i corsi attivati con D.M. 137/2007, nonché per le abilitazioni sulle classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998, conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono attribuiti ulteriori:

punti 54

(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato);

- b) per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori:

punti 42

(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato);

Il medesimo punteggio è attribuito ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del DM 249/2010.

- c) Per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori:

punti 66

(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato.

- d) Per l'abilitazione conseguita con laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo scuola primaria) dell'ordinamento precedente al D.M. n. 249/2010, sono attribuiti ulteriori:

punti 60

(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).

- e) Per l'abilitazione conseguita con laurea in scienze della formazione (indirizzo scuola primaria) di cui al D.M. n. 249/2010, sono attribuiti ulteriori:

punti 72

(di cui 60 per la durata quinquennale – del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).

Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite, a seguito della frequenza di un unico corso, con un unico esame, all'interno dello stesso ambito disciplinare, l'intero punteggio spetta per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato.

Viceversa, nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite, a seguito della frequenza di un unico corso, con esami distinti, all'interno dello stesso ambito disciplinare, l'intero punteggio spetta ad entrambe le classi di concorso.

Per i titoli di abilitazioni conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di abilitazione all'insegnamento, in aggiunta al punteggio di cui al punto D1.1, sono attribuiti gli stessi punteggi di cui al presente punto D1.4, a seconda che i citati titoli siano riconosciuti dal decreto del MIUR come analoghi ai percorsi di cui alle lettere:

- a) *punti 54*
- b) *punti 42*
- c) *punti 66*
- d) *punti 60*
- e) *punti 72*

5. Per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi speciali abilitanti - PAS - sono attribuiti ulteriori:

punti 12

6. Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui alla sezione D1.4 e D1.5, in aggiunta al punteggio di cui al punto D1.1 o D1.3, sono attribuiti ulteriori:

punti 6

**TITOLI DI ACCESSO ALLA III^ FASCIA
(sezione D2 - modulo domanda)**

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

- per ogni voto superiore a 76/110

punti 0,50

- se il titolo di studio è stato conseguito con la lode

ulteriori punti 4

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, e quelli rilasciati dall'Accademia Nazionale di Danza, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali o specializzazione, o dal possesso dei precedenti titoli congiunti a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo:

punti 12

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi della presente sezione D2 né dei successivi punti della tabella di valutazione.

ALTRI TITOLI VALUTABILI
(sezione E)

ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI
(sezione E1)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici, riferiti alla II^ FASCIA, sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'abilitazione di cui alla graduatoria ⁽¹⁾:

punti 3

2. Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della sezione D1, ovvero per l'inclusione nella graduatoria di merito o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento ⁽²⁾⁽³⁾:

punti 3

3. Limitatamente alle graduatorie di Strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per il superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, indetti ai sensi del D.M. 18.07.1990, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria:

punti 3

4. Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della sezione D1:

punti 3

5. Limitatamente alle graduatorie per la scuola primaria, abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori:

punti 3

6. Limitatamente alle graduatorie della scuola primaria, per le lauree previste per l'accesso alle classi di concorso A-25 e A-24 di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 conseguite con il superamento di almeno due esami annuali o 24 crediti di una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (sezione E2)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla II^a FASCIA sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per il Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto, compresi quelli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati dalla "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata:

punti 12

2. Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.), compresi i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati dalla "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata: *(si valuta un solo titolo)*

punti 6

3. Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di primo o secondo livello di durata almeno annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti), coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, con esame finale, compresi quelli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati dalla "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata⁽⁴⁾ e per il Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità coerente con l'ordine e grado di scuola a cui si riferisce la graduatoria:

punti 3

4. Per ogni Attestato di corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria:

punti 1

5. Certificazioni informatiche e digitali:
(fino ad un massimo di punti 2)

Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

ECDL

Livello Core	<i>punti 0,5</i>
Livello Advanced	<i>punti 1</i>
Livello Specialised	<i>punti 1,5</i>

MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente	<i>punti 0,5</i>
Livello MSCD o equivalente	<i>punti 0,5</i>
Livello MCDBA o equivalente	<i>punti 0,5</i>

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	<i>punti 1,5</i>
---	------------------

EIPASS (European Informatic Passport)	<i>punti 1</i>
---------------------------------------	----------------

MOUS (Microsoft Office User Specialist)	<i>punti 1</i>
IC3	<i>punti 1</i>
CISCO (Cisco System)	<i>punti 1</i>
PECKIT	<i>punti 1</i>

TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

6. Certificazioni linguistiche in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾:

Si valuta una sola certificazione per ciascuna lingua straniera

Livello B2	<i>punti 3</i>
Livello C1	<i>punti 4</i>
Livello C2	<i>punti 6</i>

7. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:

punti 6

8. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: *(si valuta un solo titolo)*

punti 3

9. Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso: *(si valuta un solo titolo)*

punti 1

10. Limitatamente alle graduatorie relative allo strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria:

punti 3

ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (sezione E1)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla **III^ FASCIA** sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati alla precedente sezione D2⁽¹⁾:

punti 3

2. Per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti⁽²⁾⁽³⁾:

punti 3

3. Limitatamente alle graduatorie di Strumento musicale e di Tecnologie musicali, per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica, indetto ai sensi del D.M. 18.07.1990:

punti 3

4. Limitatamente alle graduatorie relative alle discipline coreutiche, Laurea in Musicologia e beni musicali (LM45) o Laurea in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM65) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 09/07/2009, purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza:

punti 3

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (sezione E2)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla **III^ FASCIA** sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per il Dottorato di ricerca/Corso di formazione alla ricerca rilasciato dall'AFAM:

punti 12

2. Per ogni Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: *(si valuta un solo titolo)*

punti 6

3. Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario/AFAM di primo o secondo livello di durata almeno annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti), coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, con esame finale, compresi quelli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati dalla "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata ⁽⁴⁾ e per il Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità coerente con l'ordine e grado di scuola a cui si riferisce la graduatoria:

punti 3

4. Per ogni Attestato di corso di perfezionamento universitario/AFAM di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria ⁽⁴⁾:

punti 1

5. Certificazioni informatiche e digitali:

(fino ad un massimo di punti 2)

Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

ECDL

Livello Core

punti 0,5

Livello Advanced

punti 1

Livello Specialised

punti 1,5

MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

punti 0,5

Livello MSCD o equivalente

punti 0,5

Livello MCDBA o equivalente

punti 0,5

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)

punti 1,5

EIPASS (European Informatic Passport)

punti 1

MOUS (Microsoft Office User Specialist)

punti 1

IC3

punti 1

CISCO (Cisco System) *punti 1*
PECKIT *punti 1*

TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)
Livello base (minimo 100 ore) *punti 0,5*
Livello intermedio (minimo 150 ore) *punti 0,75*
Livello avanzato (minimo 200 ore) *punti 1*

LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)
Livello base (minimo 100 ore) *punti 0,5*
Livello intermedio (minimo 150 ore) *punti 0,75*
Livello avanzato (minimo 200 ore) *punti 1*

6. Certificazioni linguistiche in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾:

Si valuta una sola certificazione per ciascuna lingua straniera

Livello B2 *punti 3*
Livello C1 *punti 4*
Livello C2 *punti 6*

7. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE: *punti 6*

8. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: *(si valuta un solo titolo)* *punti 3*

9. Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso: *(si valuta un solo titolo)* *punti 1*

10. Limitatamente alle graduatorie relative allo strumento musicale e a tecnologie musicali, per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: *punti 3*

TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)
limitatamente alle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e
II grado e di Tecnologie Musicali ⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
(sezione E3 – modulo domanda)

1) all'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi, sono attribuiti:

- per lo stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria: *da 1 a 2 punti*

- per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: *da 0,5 a 1 punti*

2) all'attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare sono attribuiti:

da 1 a 6 punti

3) al 1°, al 2° o al 3° premio in concorsi nazionali o internazionali, per ciascun esito, sono attribuiti:

da 1 a 3 punti

4) all'idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o di Orchestre riconosciute (*per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6*) sono attribuiti:

da 1 a 3 punti

5) alle composizioni, alle pubblicazioni, alle incisioni discografiche, agli studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (*per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6*) sono attribuiti:

da 0,5 a 1 punti

6) ai Corsi di perfezionamento effettivamente frequentati sono attribuiti:

- in qualità di allievi relativi allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria:

da 1 a 2 punti

- in qualità di allievi per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria:

da 0,5 a 1 punti

7) alle altre attività musicali documentate (*per ciascun titolo*), sono attribuiti:

da 0,2 a 1 punti

TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

Limitatamente alle graduatorie relative alle discipline coreutiche ^{(8) (9) (10) (11) (12)}
(sezione E4 – modulo domanda)

1. Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza:

Attività professionale di accompagnamento per la danza presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale:

da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.

2. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea:

Attività professionale in qualità di danzatore, eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea:

da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.

3. Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza:

Attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sinfoniche:

da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

4. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza:

Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet, ecc., svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea:

da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

5. Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza:

primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri o orchestre sinfoniche di livello nazionale e internazionale:

da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

6. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea:

primo, secondo o terzo premio in concorsi di danza nazionali o internazionali:

da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 6.

7. Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza:

Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell'accompagnamento alla danza:
da punti 1 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

8. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea:

Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea:
da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

9. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea:

Pubblicazioni a carattere scientifico e di ricerca negli ambiti teorici e storici della danza:
da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

10. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica - A-58 Tecnica della danza contemporanea - A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza:

Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico:
da punti 0,10 a punti 1, per ciascun titolo fino a un massimo di punti 6.

11. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea:

Attività coreutiche di cui ai punti 2 e 4, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria:
da punti 0,05 a punti 0,50 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

12. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica - A-58 Tecnica della danza contemporanea - A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza

Altre attività coreutiche documentate presso scuole di danza e attività documentate di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, ecc.:
da punti 0,10 a punti 1 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

TITOLI DI SERVIZIO

(sezione F)

E' valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria.

La somma dei punteggi attribuibili a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non può superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizi specifici e non specifici, ovvero 6 punti nel caso di servizi non specifici. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non potranno superare i sei mesi per ciascun anno scolastico per ciascuna graduatoria ^{(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)}

SERVIZIO SPECIFICO

(sezione F1)

Con riferimento alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, per il servizio di insegnamento prestato:

a) nelle scuole elementari o primarie e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali o nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con bisogni educativi speciali e a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 presso gli istituti di formazione professionale provinciali, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico:

- per ogni anno: *punti 12*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 2*

b) dall'anno scolastico 2014/2015 presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento:

- per ogni anno: *punti 6-*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

c) negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate:

- per ogni anno: *punti 6*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

d) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media:

- per ogni anno: *punti 12*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 2*

SERVIZIO NON SPECIFICO (sezione F1)

Nel limite complessivo dei 24 punti per ciascuna graduatoria per il servizio prestato (ai sensi dei punti a e b del precedente paragrafo) su classe di abilitazione o posto di insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria oggetto di valutazione purché svolto con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina:

- per ogni anno: *punti 6*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

Può essere valutato inoltre come servizio non specifico:

- limitatamente alla graduatoria di strumento musicale e di tecnologie musicali, si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati;
- limitatamente alle graduatorie relative alle discipline coreutiche, si valuta anche il servizio prestato presso l'Accademia Nazionale di Danza;
- limitatamente alla graduatoria della scuola primaria, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali;
- dall'anno scolastico 2006/2007 fino all'anno scolastico 2013/2014 il servizio prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento.

SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA' (sezione F2)

Per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale sono attribuiti ulteriori:

punti 9

Il punteggio è riconosciuto per un massimo di 3 volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 166 giorni) per anno scolastico.

NOTE VALUTAZIONE ALTRI TITOLI

1. La laurea in lingue straniere prevista per l'accesso alle classi di concorso A-24 e A-25, di cui al DPR 19/2016, è titolo valutabile purché non utilizzata per l'accesso agli elenchi di lingua straniera (tedesco e inglese) della scuola primaria.
2. Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione.
3. Le idoneità e le abilitazioni per la scuola primaria sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa.
4. La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. I corsi inerenti al sostegno, ai bisogni educativi speciali e all'applicazione delle ICT alla didattica, alla metodologia CLIL si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.
5. Sono considerati equipollenti alla certificazione linguistica di livello C1 anche i diplomi di superamento dell'esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, conseguito nelle scuole di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol e/o diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito in una università di un Paese la cui lingua ufficiale sia la lingua di insegnamento della DNL o presso la Libera Università trilingue di Bolzano. Sarà altresì riconosciuto come certificazione linguistica equiparabile al livello C1 l'attestato di bilinguismo di livello A rilasciato della Provincia Autonoma di Bolzano.
6. Limitatamente agli aspiranti docenti delle classi di concorso A-25 e A-24 si valutano solo le certificazioni linguistiche relative a lingue straniere diverse da quelle cui si riferisce la graduatoria.
7. Le certificazioni linguistiche in lingua straniera si valutano qualora non siano già state valutate per l'accesso agli elenchi della lingua straniera nella scuola primaria.

NOTE VALUTAZIONE TITOLI ARTISTICI

8. Tutti i titoli devono essere valutati in ragione alla loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D.M. n. 131/2007 (relativamente alle graduatorie di Strumento Musicale e di Tecnologie Musicali) e dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 punto 7 del Bando (relativamente alle graduatorie delle discipline coreutiche)
9. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
10. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
11. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
12. Possono essere valutati solo i titoli artistici documentati con contratto, contributi Enpals versati dai teatri o dalle compagnie di danza, locandine, programmi di sala o dichiarazioni

autografe degli enti o compagnie presso le quali sono svolte le prestazioni, indicanti il nominativo del candidato.

NOTE VALUTAZIONE SERVIZIO

13. Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

14. Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato ai fini delle sezioni F1 e F2, è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 166 giorni.

15. Il servizio d'insegnamento prestato su posti di contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri nonché nelle scuole dell'Unione Europea, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I relativi titoli devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

16. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale.

17. Il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

18. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

19. Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media.

20. L'eventuale periodo di servizio in cui coincidono più insegnamenti relativi a graduatorie diverse, una volta ascritto, per ciascun anno scolastico, ad una sola classe di concorso, su specifica indicazione dell'aspirante, deve essere trattato esclusivamente come tale e, pertanto, valutato come servizio specifico per la graduatoria prescelta dall'aspirante e come servizio non specifico rispetto alle altre graduatorie.

21. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

22. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse, che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici.

23. Il servizio svolto nelle attività di sostegno fino all'anno scolastico 2015/2016 compreso:

se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento;

se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, ma in manca di diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico con riferimento alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Tale servizio nelle attività di sostegno, svolto con o senza titolo di specializzazione, è valutato come servizio non specifico per le altre graduatorie in cui l'aspirante docente si inserisce.

24. Il servizio riferito all'insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi della sezione F), punti 1 e 2.

25. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL svolto dai docenti inseriti negli elenchi formati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 771 del 13 maggio 2016 e n. 1272 del 11 agosto 2017, è valutato come servizio ai sensi delle sezioni F1 e F2.

26. Il servizio svolto presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento è valutabile ai sensi delle sezioni F1 se relativo ad una disciplina riconducibile ad una classe di concorso prevista dal D.P.R. n. 19 del 2016 e dal DM 259/2017.

27. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

28. Ai fini del computo del servizio prestato con continuità sono utili i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge. Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

29. I servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei percorsi di cui al punto D.1.4 della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso o posto non sono valutabili.

30. Per le classi di concorso di nuova istituzione nei licei musicali, (A053, A055, A059, A063 e A064) è sempre valutabile come specifico il servizio COR3 prestato precedentemente all'anno scolastico 2016/2017 presso i licei musicali per le discipline di cui all'allegato E del D.P.R. 89/2010 dai docenti delle classi di concorso di vecchio ordinamento A031, A032 e A077.